



Prot. n° 02/FL/AD/AF-19

Roma, 8 febbraio 2019

Oggetto: Semplificazione degli adempimenti relativi alla Contabilità economico-patrimoniale e al Bilancio consolidato

Egregio Dottor Franco,

mi permetto di sottoporre anche alla Sua attenzione l'urgenza di istituire una sede di confronto che riveda gli obiettivi e le modalità della Contabilità economico-patrimoniale (CEP) e del Bilancio consolidato, così da poter valutare con la massima competenza e attenzione l'esigenza di pervenire ad un sistema più efficiente in termini di rapporto tra obiettivi "conoscitivi" della CEP e mezzi (umani, tecnici, economici e di tempo) messi in campo per raggiungerli. In questo ambito, come Lei saprà, si colloca la richiesta – che da tempo l'ANCI sta promuovendo – di esclusione dagli adempimenti in questione degli Enti di minori dimensioni demografiche o la loro radicale semplificazione.

Come è noto, la contabilità economico-patrimoniale non sostituisce ma affianca la contabilità finanziaria (CF) al fine di garantire *“la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”* e rappresenta una delle innovazioni di maggior impatto sulla gestione finanziaria dei Comuni. La CF, profondamente riformata e ben più complessa rispetto al passato, resta tuttavia il sistema contabile principale, fondamentale – se non esclusivo – ai fini autorizzatori, di controllo e di rendicontazione della gestione.

L'ANCI da tempo manifesta forti perplessità circa l'effettiva portata della CEP con riferimento agli attesi benefici "conoscitivi", allo sforzo amministrativo-gestionale sproporzionato rispetto al risultato di maggior efficacia contabile che si intende perseguire, ad alcuni effetti incontrollati, nonché alla reale possibilità di controllo dell'ingente mole di informazioni acquisita.

Occorre infatti ricordare che il percorso di definizione della contabilità economico-patrimoniale, diversamente da quanto accaduto per la CF, non è stato accompagnato da una adeguata fase di sperimentazione, in grado di promuovere il progressivo perfezionamento dei principi alla luce degli esiti applicativi di volta in volta riscontrati. Può accadere, ad esempio, che l'attuale sistema di rilevazione contabile (CF+CEP) restituisca risultati di sintesi potenzialmente contraddittori nel loro portato segnaletico, come nel caso in cui alla evidenza di un avanzo di amministrazione nel Conto del Bilancio faccia



riscontro un patrimonio netto negativo. Si innesterebbero così difformità di comportamento degli operatori e di valutazione in fase di controllo, con conseguente aumento dell'incertezza normativa che caratterizza purtroppo diversi aspetti della nostra legislazione contabile.

Le nostre perplessità sono ancora maggiori quando, da un piano più generale, si passa a quello più circostanziato riferito ai Comuni di minore dimensione, peraltro in gran parte già esentati dagli adempimenti relativi al conto economico nella previgente disciplina. Per gli Enti minori la CEP risulta palesemente anti-economica a fronte dell'apporto di benefici informativi aggiuntivi molto esigui.

Riteniamo che si dovrebbe più approfonditamente valutare l'entità e la qualità dei miglioramenti insiti negli strumenti e principi introdotti con la nuova CF, grazie ai quali risulta significativamente ridotto il *gap* fra il dato contabile-finanziario e quello economico-patrimoniale, rendendo di fatto inutili per i piccoli Comuni i gravosi adempimenti connessi alla CEP e al consolidato.

Si pensi, in primo luogo, all'adozione nell'ambito della CF in diversi e significativi casi di una nozione di "esercizio finanziario" squisitamente economica, come nel caso delle entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici che *"sono ... imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza"*, oppure nell'imputazione degli impegni per l'acquisto di beni e servizi che *"avviene nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente"*. Si pensi, altresì, all'obbligo di accertare ed impegnare risorse sulla base del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale la variazione economico-patrimoniale registrata in corso di esercizio scaturisce – quanto a valore – ed è simultanea – quanto a tempi di rilevazione – a quella generata dalla CF. Di norma, è la somma accertata che misura il provento/ricavo conseguito ed è la somma liquidata che misura il costo sostenuto. Come dire: è la CF che alimenta la CEP, onde fra i valori registrati in corso di esercizio non ci può essere differenza. In altri termini, se la CF non è tenuta "a regola d'arte", il dato economico-patrimoniale non è attendibile con tutte le conseguenze che ne derivano.

In secondo luogo, è parimenti fondamentale osservare che, nel bilancio di previsione finanziario e nella CF, sono stati previsti – in alcuni casi obbligatoriamente - istituti contabili tipici della CEP, come gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi) fra i quali certamente spicca per valenza informativa e rilevanza finanziaria il fondo crediti di dubbia esigibilità, che contribuiscono a ridurre ulteriormente, fino quasi ad annullarla, la distanza tra CF e CEP.

Per quanto riguarda inoltre i piccoli Comuni, registriamo la decisione circa la facoltatività del Bilancio consolidato (comma 831 della Legge di Bilancio 2019), che recepisce la considerazione della irrilevanza delle partecipazioni societarie al di sotto di certe dimensioni, rafforzando la



sensazione che, anche con riferimento alla CEP, l'obbligo generalizzato costituisca un eccesso di richiesta a fronte di risultati non rilevanti e – comunque – difficilmente significativi. I costi che gli enti minori sarebbero obbligati a sopportare – sottraendo così risorse finanziarie ad altre finalità – appaiono invece ingenti in termini di capitale sia umano (riqualificazione e formazione professionale continua) che tecnologico/informatico.

In generale, a livello nazionale (e ancora più a livello europeo) si registra un percorso verso la contabilità economico-patrimoniale lento che porterà a principi contabili diversi basati sugli IPSAS, di fatto ignorati nella formulazione dei principi contabili vigenti.

ANCI non è contraria all'applicazione della contabilità economico patrimoniale, ma la sua introduzione deve avvenire su basi certe, una volta chiariti gli obiettivi che si vogliono raggiungere, sicuri che il sistema contabile che si vuole implementare risponda ad esigenze riconosciute, nonché dopo un adeguato periodo di sperimentazione in grado di rendere certa e corretta l'applicazione di una contabilità di fatto sconosciuta al comparto locale. Questi approfondimenti non possono concludersi tempestivamente in relazione all'ormai prossima scadenza del rendiconto 2018 (30 aprile p.v.) che obbliga quest'anno anche i 5.700 Comuni fino a 5mila abitanti a corredare il rendiconto con i documenti economico-patrimoniali, pena la nullità del consuntivo e le conseguenze che ne derivano.

Le considerazioni esposte, portano l'Associazione a chiederLe un incontro per conoscere quali siano le intenzioni di breve e medio periodo da parte del regolatore statale, nonché impostare azioni utili a condividere e raggiungere gli obiettivi, consentendo a tutti i Comuni di arrivare preparati ad un eventuale ed ennesima riforma del sistema contabile.

Confidando nella Sua attenzione su un tema molto sentito dagli Enti locali, Le invio i miei più cordiali saluti.


Veronica Nicotra

Dott. Daniele Franco
Ragioniere Generale dello Stato
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDE
